

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI: INGEGNERE E INGEGNERE IUNIOR

Gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere sono indetti, per ciascun anno solare, con Ordinanza del MIUR ordinariamente emesse entro Febbraio/Marzo. Con tale Ordinanza vengono fissate le date di inizio di detti esami per le due sessioni di Giugno/Luglio e Novembre/Dicembre. Tali date di regola coincidono rispettivamente con l'ultima decade del mese di Giugno e la prima decade di Luglio; con l'ultima decade del mese di Novembre e la prima decade di Dicembre.

I termini di presentazione delle domande di ammissione a tali esami vengono fissati con Ordinanza ministeriale e pubblicati all'Albo della Facoltà e della Segreteria Studenti. In ciascuna sessione non può essere sostenuto più di un esame per l'esercizio delle professioni indicate nell'Ordinanza ministeriale. Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto partecipare potranno presentarsi alla seconda sessione preparando apposita nuova domanda, facendo riferimento, per la documentazione necessaria e i versamenti già effettuati, a quella allegata alla precedente. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Per essere ammessi a sostenere gli esami gli interessati dovranno presentare nei termini prescritti domanda, su modello predisposto ed in distribuzione presso la Segreteria, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche e al Presidente della Commissione Giudicatrice. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Per essere ammessi a sostenere gli esami gli interessati dovranno presentare nei termini prescritti domanda, su modello predisposto ed in distribuzione presso la Segreteria, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche e al Presidente della Commissione Giudicatrice.

Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) Attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione di **€49,58**, effettuato presso un Ufficio Postale su bollettino di c.c.p. n° 1016 ;
- 2) Attestazione dell'avvenuto versamento di contributo per spese generali di **€130,00**, su modulo rilasciato dalla Segreteria.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati correlandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di Laurea. I candidati che non abbiano provveduto a depositare la domanda nei termini indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicato ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione cui abbiano chiesto di partecipare. Potranno, altresì essere accolte le domande di ammissione agli esami, presentate oltre i termini di cui al comma precedente, quando il Rettore, a suo insindacabile giudizio, ritenga le domande stesse giustificate da gravi motivi.(*)

12.5 Modalità esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (Parte riservata ai possessori di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento quinquennale)

Il Decreto Legge 10 Giugno 2002, pubblicato nelle G.U. n°135 dell'11 Giugno 2002 aveva disposto che i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma (DM 509/99) (Lauree quinquennali), svolgessero le prove dell'Esame di Stato per la professione di Ingegnere secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n°328 (omissis).

In sede di conversione in Legge 1° Agosto 2002 n°173 sono state approvate le seguenti modificazioni: I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma svolgono le prove degli Esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per la professione, tra le altre, di Ingegnere secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n°328.

Ai sensi del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 recante: "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali":

“Art. 3 comma 1-bis: I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.”

Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di Esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo per i quali dichiarano di optare.

In virtù di tale legge gli Esami di Stato per Ingegnere riservato ai laureati quinquennali in Ingegneria dovranno prevedere le disposizioni regolamentari di cui al precedente regolamento esami di Stato approvato con DM 9 Settembre 1957 consultabile presso la segreteria studenti e di cui si forniscono in questa pagina solo le informazioni basilari:

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica ed in una prova orale.

Tempo concesso per la prova scritta: 8 ore.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami di Ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

Ingegneria edile

Ingegneria idraulica

Ingegneria dei trasporti

Ingegneria meccanica

Ingegneria elettrotecnica

Ingegneria chimica

Ingegneria mineraria

Ingegneria navale e meccanica

Ingegneria aeronautica

Ingegneria elettronica

Ingegneria nucleare

Le prove si svolgono presso la sede della Facoltà di Ingegneria secondo il Calendario che viene redatto dalla Segreteria ed esposto all'Albo della Segreteria Studenti.”

(*) N.B.

A partire dal 1° Agosto 1992 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Ancona ha istituito anche per la presentazione tardiva della domanda all'esame di Stato una indennità di mora che attualmente ammonta a €26,00. La domanda tardiva può essere comunque accettata entro e non oltre il 20° giorno precedente la data dell'esame di Stato.

TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

**12.5 Modalità esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o Ingegnere iunior
(Parte riservata ai possessori di laurea Specialistica o possessori di laurea triennale o diplomati triennali)**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328